

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2010, n. 2-416

L. 241/1990 - art. 2 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Affari istituzionali ed Advocatura.

A relazione dell'Assessore Maccanti:

Premesso che:

- la legge n. 241 del 07/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplina, all'articolo 2, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- la legge n. 69 del 18/06/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), ha apportato importanti modifiche alla legge n. 241/1990 relativamente alla riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Atteso che l'articolo 2 della legge n. 241/1990 così come da ultimo modificata:

- prevede, al comma 2, il termine di trenta giorni come termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, nel caso in cui non vi siano differenti previsioni ad opera di disposizioni di legge oppure di provvedimenti adottati con le formalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;
- prevede, al comma 3, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali mentre gli enti pubblici nazionali possono stabilire termini non superiori a novanta giorni entro i quali concludere i procedimenti di propria competenza, secondo i propri ordinamenti;
- consente, al comma 4 di prevedere termini superiori ai novanta giorni ma inferiori ai centoottanta esclusivamente nei casi in cui emergano profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, di contemperamento degli interessi pubblici tutelati nonché valutazioni eccezionali sulla complessità del procedimento.

Visto che:

- l'articolo 10 della legge n. 69/2009 ha introdotto il comma 2 bis all'articolo 29 della legge n. 241/1990;
- il comma 2 bis dell'articolo 29 della legge n. 241/1990 stabilisce che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, gli obblighi per la Pubblica amministrazione di:
 - garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo;
 - individuare un responsabile;
 - concludere il procedimento entro il termine prefissato;
 - assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa;
 - fissare la durata massima dei procedimenti.

Considerato che:

- l'articolo 7 comma 3 della legge n. 69/2009 stabilisce che le Regioni e gli Enti locali devono adeguarsi ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 69/2009, fissata per il 04 luglio 2010;
- con Circolare protocollo 3503/DB0502 del 24/02/2010 avente ad oggetto: "Prime indicazioni sulle recenti modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Criteri per il censimento", a cura del Nucleo per la

semplificazione, è stato disposto il censimento dei procedimenti regionali al fine di adeguare i termini di conclusione alle disposizioni della novellata legge n. 241/1990.

Nelle more della revisione della legge regionale n. 7/2005 e dell'adozione del regolamento regionale di definizione dei termini, così come previsto dal Decreto 12 gennaio 2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, vengono individuati i termini di conclusione dei procedimenti prefissati.

Visto che:

- nell'ambito della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura, a seguito del censimento dei procedimenti amministrativi effettuato tenendo conto delle indicazioni operative fornite dal Nucleo per la semplificazione, sono state individuate le tipologie di procedimento contenute negli allegati A) e B);

si è evidenziata quale ragione giustificatrice dei termini dei procedimenti di cui all'allegato B) (Procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti fino ad un massimo di 180 giorni), la **“Particolare complessità del procedimento”** di seguito dettagliata per ogni procedimento:

1) Concessione ed erogazione dei contributi alle forme associative (Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi tra Comuni, Convenzioni plurifunzionali tra Comuni) – L.R. 3/2004 e s.m.i.

Il procedimento ha inizio con la fissazione, da parte della Giunta regionale, dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi alle forme associative. La Giunta regionale, prima di adottare la relativa deliberazione, è tenuta ad acquisire il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali (art. 1, comma 4, della L.R. 3/2004) ed il parere della competente Commissione consiliare (art.2, comma 2 della L.R. 3/2004).

La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di norma, è preceduta da incontri con le Organizzazioni rappresentative degli Enti locali (Riunioni e Tavoli Tecnici), al fine di concordare con le stesse i criteri per la concessione dei contributi in argomento.

Inoltre, annualmente occorre concordare con lo Stato, unitamente alle altre Regioni, l'importo dei trasferimenti che lo Stato stesso destina ad Unioni e Comunità montane per lo svolgimento della gestione associata di servizi comunali ed attendere la conseguente erogazione delle somme, che concorrono a formare il fondo da destinare all'incentivazione della gestione associata, e sono erogate con un unico provvedimento.

Successivamente all'adozione della deliberazione della Giunta regionale, il Responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali adotta sia la determinazione di impegno dei fondi, preventivamente assegnati alla Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura, sia la determinazione di approvazione del bando per la concessione ed erogazione dei contributi alle forme associative, sulla base dei criteri e delle modalità fissate dalla Giunta regionale.

Di seguito si procede alla pubblicazione del bando ed alla fissazione del termine per presentare le domande di contributo, termine di norma non inferiore a due mesi.

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, si procede all'istruttoria delle stesse, che implica anche l'esame della rendicontazione dei contributi concessi nell'anno precedente, al fine di procedere alla decurtazione dei contributi per l'anno successivo. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti chiarimenti in ordine alle domande presentate ed il termine per fornire gli stessi di norma è fissato in 15 gg.

2) Rimborso spese per elezioni regionali a carico della Regione ed anticipate dai Comuni – l.r. 21/2009 e L. 108/1968

Il procedimento ha inizio con la predisposizione, da parte del Presidente della Giunta regionale, della circolare contenente le direttive che i Comuni della Regione Piemonte devono osservare ai fini del rimborso delle spese anticipate per l'organizzazione e l'attuazione delle elezioni regionali.

La circolare prima di essere spedita ai Sindaci dei Comuni piemontesi è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.

Ai sensi dell'art 21 della L. 108/1968, il termine per presentare il rendiconto di tali spese è fissato in tre mesi dalla data di svolgimento delle consultazioni elettorali.

Nella Regione Piemonte vi sono 1206 Comuni pertanto devono essere esaminati altrettanti rendiconti.

L'istruttoria richiede una verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dai Comuni. Spesso sono richieste a rimborso spese non espressamente contemplate dalla suddetta circolare, per cui si occorre procedere ad una valutazione in merito alla loro ammissibilità o meno a rimborso.

Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti chiarimenti in ordine ai rendiconti presentati ed il termine per fornire gli stessi di norma è fissato in 30 gg.

3) Patrocinio legale in favore di dipendenti ed amministratori

La complessità e delicatezza del procedimento è costituita dalle esigenze di verifica dei presupposti per il riconoscimento che richiede la disamina degli atti processuali nei vari gradi del giudizio per escludere prioritariamente la sussistenza di conflitti di interesse.

Quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di individuare i termini di conclusione dei procedimenti di durata non superiore a 90 giorni, elencati nell'allegato A);

- di individuare i termini di conclusione dei procedimenti di durata compresa tra 90 e 180 giorni, elencati nell'allegato B),

entrambi facenti parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato